

RCA E GARANZIE ACCESSORIE VEICOLI

POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA

Contraente/Assicurato:

ISPRA

Al presente contratto si applicano le norme sotto riportate le quali sostituiscono qualsiasi altra norma scritta e/o riportata in contrasto o contraria ai contenuti di quanto indicato ai punti 1 - 2 e 3 che seguono, nonché in quanto pertinenti alla tipologia di polizza:

- 1) DIVIETO ARBITRATO PER LE P.A. In relazione a questo aspetto ai sensi dell'articolo 241 del D.Lgs 163/06 si prevede il divieto di arbitrato per le P.A. con decorrenza al 31 dicembre 2009 (termine ridefinito con il decreto legge 207/08 -cd decreto milleproroghe- che ha spostato i termini dal 30 marzo 2009 al 31 dicembre 2009);
- 2) REVISIONE PREZZI . L'art. 115 del D.Lgs 163/06 definisce la procedura obbligatoria di adeguamento degli importi contrattuali per servizi/forniture periodiche o continuative.
- 3) INCUMULABILITA' EQUO INDENNIZZO E RIMBORSI ASSICURATIVI IN GENERE. L'art. 50, comma 2 del DPR 686/1957 (tuttora vigente) stabilisce come criterio generale che l'equo indennizzo non è cumulabile con altri rimborsi derivanti da assicurazioni stipulate dalla P.A. per cui va dedotto dall'equo indennizzo quando eventualmente percepito a titolo di rimborso assicurativo

N.B.

LA PRESENTE POLIZZA CON LA QUALE SI ASSICURANO NELLA FORMA A LIBRO MATRICOLA TUTTI I MEZZI APPARTENTI ALL'ISPRA , SI COMPONE DI PIU' SEZIONI CHE REGOLAMENTANO I VARI SETTORI DI APPARTENENZA DEI MEZZI ASSICURATI NEI TERMINI INDICATI DALLE VIGENTI LEGGI NONCHE' DALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PERTINENTI AD OGNI SINGOLO SETTORE.

SOMMARIO

SEZIONE I	
DEFINIZIONI IN GENERALE	pag. 3
ANDAMENTO SINISTRI SETTORE AUTO	pag. 4
ANDAMENTO SINISTRI SETTORE NATANTI	pag. 4
PREMESSA	pag. 4
NORME GENERALI RCA	pag. 6
SEZIONE I RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE	pag. 11
SEZIONE I CONDIZIONI PARTICOLARI	pag. 14
SEZIONE I GARANZIE AGGIUNTIVE	pag. 15
SEZIONE I - INCENDIO / FURTO	pag. 16
GARANZIE AGGIUNTIVE - SEZIONI I garanzie incendio e furto (sempre operanti anche se non espressamente richiamate)	pag. 19
SEZIONE II	
DEFINIZIONI	pag. 20
RC NATANTI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	pag. 21
CONDIZIONI AGGIUNTIVE	pag. 24
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALL'UNITA' DA DIPORTO	pag. 27

CLAUSOLE DI ESTENSIONE	pag. 31
SEZIONE III – GARANZIA ASSISTENZA VALIDA PER LE SEZIONI I E II	pag. 33
TABELLE VEICOLI ASSICURATI	pag. 50
CODICE CIVILE	pag. 52

DEFINIZIONI IN GENERALE

Nel testo che segue debbono intendersi per:

Contraente	Ispra (ex icram ex infs ex apat)
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Società	La Compagnia di Assicurazione aggiudicataria ed eventuali coassicuratrici
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Contratto di assicurazione /Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro
Veicolo	uno qualunque dei mezzi assicurati riportati nell'allegato 2 comprensivo delle successive modificazioni
Legge	La legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni e d.lgs 209/2005 e s.m.i. nonché le circolari ISVAP
Regolamento	Il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;

ANDAMENTO SINISTRI SETTORE AUTO (data ultimo aggiornamento 12/06/2009)

Dati	Anno di accadimento							Totale complessivo
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
<u>Numero sinistri denunciati di cui Senza Seguito</u>	-	-	0	0	0	0	0	0
<i>Numero sinistri pagati o ancora riservati</i>	-	-	0	0	0	0	0	0
Importo Pagato + Riservato	-	-	0	0	0	0	0	0

ANDAMENTO SINISTRI SETTORE NATANTI (data ultimo aggiornamento 12/06/2009)

Dati	Anno di accadimento							Totale complessivo
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
<u>Numero sinistri denunciati di cui Senza Seguito</u>	-	-	0	0	0	0	0	0
<i>Numero sinistri pagati o ancora riservati</i>	-	-	0	0	0	0	0	0
Importo Pagato + Riservato	-	-	0	0	0	0	0	0

PREMESSA

La presente polizza è articolata nelle seguenti sezioni di garanzie che possono essere prestate relativamente ad ogni singolo mezzo nelle combinazioni indicate nella scheda di offerta.

Combinazioni consentite:

- A) SEZIONE I
 - RCA
 - INCENDIO
 - FURTO
 - GARANZIE AGGIUNTIVE (relativa ai settori di tariffa RCA)

- B) SEZIONE II
 - RC NATANTI
 - INCENDIO CORPI
 - FURTO CORPI
 - GARANZIE AGGIUNTIVE

- C) SEZIONE III
 - ASSISTENZA

NORME VALIDE PER TUTTI I SETTORI DI POLIZZA

Validità della copertura

Tutti i veicoli ed i natanti si intendono assicurati a partire dalle ore 00:00 del giorno indicato dall'Amministrazione quale data della loro inclusione nella copertura assicurativa, indipendentemente dalla emissione delle polizze e dalla consegna dei relativi certificati e contrassegni.

Colpa grave

L'Assicuratore è obbligato anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato e/o del suo rappresentante legale, nonché determinato da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Rinuncia alla rivalsa per veicoli usati da amministratori, dipendenti e collaboratori anche occasionali:

L'Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Contraente e del conducente del veicolo o natante assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o della licenza di navigazione.
- nel caso di guida da parte di persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento.
- nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa;
- nel caso in cui il veicolo o natante sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

La rinuncia alla rivalsa nei confronti del conducente deve intendersi non prestata qualora lo stesso sia stato riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, responsabile con colpa grave per quanto successo. (DPR n.3 del 10 gennaio 57 art.19,22, 23 s.m.i.)

Determinazione e pagamento del premio

Il premio si intende determinato in misura fissa per ogni veicolo e natante assicurato ai sensi del paragrafo - Formule tariffarie.

Entro il giorno 15 del mese di febbraio di ciascun anno successivo al 2010 l' Amministrazione dovrà comunicare all'Assicuratore la situazione riepilogativa dei mezzi assicurati, con le eventuali variazioni (inclusioni ed esclusioni) dei veicoli e dei natanti assicurati avvenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Per il pagamento del premio vale quanto previsto nel Capitolato Tecnico - Pagamento del premio e Regolazione del premio su elementi variabili. Nel caso di inclusioni, il premio viene determinato sulla base di 1/365 del premio annuale del veicolo o natante incluso per ogni giorno di garanzia. Nel caso di esclusioni, l'Assicuratore restituisce la parte di premio ricevuta e non goduta in ragione di 1/365 del premio annuale del veicolo o natante escluso per ogni giorno di garanzia residua. Nel caso di cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato l'Assicuratore restituisce la parte di premio ricevuta e non usufruita in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno, in caso di furto del mezzo assicurato dalle ore 24.00 del giorno del furto previa esibizione della denuncia di furto presentata alle autorità.

Elementi per la determinazione del premio

Nella procedura di determinazione del premio l'Assicuratore dovrà tener conto dei seguenti elementi :

- il numero dei veicoli, natanti ed altri mezzi inerenti la Copertura assicurativa di tutti i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti di proprietà dell'Amministrazione di cui all'allegato al presente Capitolato;

CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER TUTTI I MEZZI

- Responsabilità Civile dei Trasportati

L'Assicuratore assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo o natante assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo o natante stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

- Ricorso Terzi da Incendio

L'Assicuratore risponde dei danni diretti e materiali cagionati a terzi anche per fatto non inerente alla circolazione stradale a causa di incendio, esplosione o scoppio di carburante del veicolo o natante anche se non seguito da incendio. L'assicurazione non opera se l'evento sia dovuto ad operazioni non conformi alle vigenti disposizioni di legge di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi

- Rimorchi – Rischio Statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

- Carico e Scarico

L'Assicuratore assicura la responsabilità dell'Amministrazione e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e/o natante e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

- Responsabilità per difetti di manutenzione

L'Impresa risponde dei danni subiti dal Conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali l'Amministrazione sia responsabile.

- Autoveicoli speciali per portatori di handicap

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

SEZIONE I

NORME GENERALI RCA

Art. 1 - Richiamo alle condizioni generali di assicurazione - Interpretazione

Le presenti condizioni dattiloscritte devono intendersi come estensioni di garanzia e pertanto derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione di polizza a stampa, comprese le Condizioni Generali di Assicurazione.

Si conviene inoltre che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 2 – Variazione del premio

La Compagnia di Assicurazione non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo offerto per tutta la durata del contratto, a meno che le polizze non subiscano variazioni conseguenti a diminuzioni o aggravamento del rischio, ovvero in caso di garanzia RCA prestata nella forma Bonus Malus a seguito di sinistri, o modificazioni di garanzia richieste dall'Ente nel corso della durata del contratto.

Art. 3 - Altre assicurazioni

L'assicurato non potrà in corso di contratto stipulare ulteriori assicurazioni RCA se non per espresse indicazioni di legge assicurazione potrà essere prorogata alle medesime condizioni contrattuali ed economiche di anno in anno, con un massimo di tre anni.

Qualora la Società non conceda la proroga di cui al comma precedente, la stessa, su richiesta del Contraente, si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni. La Compagnia richiederà in tal caso una quota di premio in stretto rapporto proporzionale.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione vanno provate per iscritto.

Art. 5 – Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio volutamente non notificati alla Società, o da questa non accettati, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

A fronte della notificazione dell'aggravamento del rischio, la Società può non accettarlo, recedendo dal contratto e rimborsando i premi pagati e non goduti al netto delle imposte.

Art. 6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Recesso in caso di sinistro (solo per garanzia ARD)

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

La Società non potrà disdettare la singola polizza, ma l'insieme delle polizze del Lotto di cui fa parte il contratto di assicurazione interessato. E' esclusiva facoltà del Contraente richiedere continuità di garanzia per i contratti non colpiti dal sinistro che ha determinato il recesso.

Art. 8 – Denunce sinistri

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 9 – Durata del contratto

Il presente contratto di assicurazione decorre dalle ore 00:00 del 01/01/2010 e cessa il 31/12/2014 fermo il pagamento del premio entro 30 gg dalla data di aggiudicazione della gara, ed escludendosi fin d'ora la clausola del tacito rinnovo.

La prima rata di premio corrisponderà al periodo assicurativo 01/01/2010 – 31/12/2010, le rate successive scadranno al 31/12 di ogni anno.

Su espressa volontà delle parti la presente assicurazione potrà essere prorogata alle medesime condizioni contrattuali ed economiche di anno in anno, con un massimo di tre anni, salvo le verifiche annuali in ottemperanza al disposto dell' art.44 della Legge 23.12.1994 n.724 e s.m.i.

Qualora la Società non conceda la proroga di cui al comma precedente, la stessa, su richiesta del Contraente, si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni. La Compagnia richiederà in tal caso una quota di premio in stretto rapporto proporzionale.

Art. 10 - Applicazioni del premio e delle condizioni di assicurazione

Al contratto si applicano le tariffe e le condizioni di assicurazione in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo. Le condizioni di assicurazione sono a disposizione del contraente sul sito internet della Società o presso la sede legale della stessa o in ogni agenzia sul territorio

Art. 11 - Pagamento del premio

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza. Le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste contro rilascio di quietanze che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso la Società cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 12 - Estensione territoriale

L'assicurazione, salvo le eventuali limitazioni previste alla Sezione Assistenza, vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein, della Croazia e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate. L'assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile veicoli, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art.1901, secondo comma del codice civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 13 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e comunicazioni del contraente

Il premio della presente assicurazione è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal contraente. Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt.1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative ai fattori che influiscono sulla valutazione del rischio - tra questi espressamente intendendosi comprese anche quelle in merito all'alimentazione del veicolo, al sesso, all'età ed al luogo di residenza del proprietario del veicolo o del locatario in caso di leasing, nonché all'appartenenza ad un ente convenzionato con la Società - o in caso di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento dello stesso rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Qualora sia applicabile l'art.144, comma 2 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo.

Art. 14 - Sostituzione del contratto, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde

In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, si procederà all'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto della polizza sostituita. Relativamente alla garanzia di Responsabilità civile da circolazione, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde, se rilasciata, sostitutivi verranno riconsegnati previa restituzione dei precedenti documenti. A richiesta del contraente, la Società rilascia un duplicato del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde nel caso in cui essi si siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti. Nel caso di deterioramento, il contraente restituisce alla Società il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde deteriorati. Nei caso di sottrazione, smarrimento o distruzione degli stessi, il contraente dovrà fornire alla Società la prova di avere denunciato il fatto alle competenti autorità o una sua dichiarazione circa l'evento accaduto.

Art. 15 - Trasferimento di proprietà del veicolo

Il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chiedi che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni. In tal caso l'alienante è tenuto a darne comunicazione alla

Società, la quale, previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde relativi al veicolo alienato, procederà per il nuovo veicolo all'emissione di un nuovo contratto, in sostituzione di quello in essere, previo eventuale conguaglio del premio. Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente e alla Società, la quale, previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti. Il cedente è tenuto al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione alla Società. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. La Società non rilascerà l'attestazione sullo stato del rischio. Nel caso in cui l'alienante chieda la risoluzione del contratto, la Società provvederà al suo annullamento e restituirà la parte di premio netto pagato e non goduto, a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con la restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno e della carta verde e con rinuncia della Società ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. Qualora il periodo di osservazione risulti concluso, la Società invia al contraente la relativa attestazione sullo stato del rischio.

Art. 16- Cessazione di rischio per distruzione o per esportazione definitiva all'estero del veicolo

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo la documentazione del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione della carta di circolazione, del certificato di proprietà e della targa di immatricolazione, ovvero attestazione di radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico. Il contraente è altresì tenuto a riconsegnare alla Società il certificato, il contrassegno e la carta verde. La Società restituirà la parte di premio netto corrisposta e non usufruita a far data dalla distruzione o esportazione definitiva all'estero del veicolo con restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde e previa deduzione, nel caso di incendio totale, del relativo premio. Per i contratti di durata inferiore all'anno, la Società non procederà alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del contratto, la Società restituirà la parte di premio netto corrisposta e non usufruita dalla data di sospensione. Qualora il proprietario chieda che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni, la Società procederà all'emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere con il relativo conguaglio del premio. Qualora il periodo di osservazione risulti concluso, la Società invia al contraente la relativa attestazione sullo stato del rischio.

Art. 17 - Cessazione di rischio per demolizione del veicolo

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia del relativo certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione. Il contraente è altresì tenuto a riconsegnare il certificato, il contrassegno e la carta verde. La Società restituirà la parte di premio netto corrisposta e non usufruita dal momento della demolizione con restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde, previa deduzione, nel caso di incendio totale, del relativo premio. Per i contratti di durata inferiore all'anno, la Società non procederà alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto, la Società restituirà la parte di premio netto corrisposta e non usufruita dalla data di sospensione. Qualora il proprietario chieda che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni, la Società procederà all'emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere con il relativo conguaglio del premio. Qualora il periodo di osservazione risulti concluso, la Società invia al contraente la relativa attestazione sullo stato del rischio.

Art. 18 - Riattivazione del contratto sospeso

Qualora il contraente intenda riattivare un contratto sospeso e non siano trascorsi oltre diciotto mesi dalla sospensione, la riattivazione del contratto deve essere fatta secondo i seguenti criteri:

- emissione di una nuova polizza in sostituzione del contratto sospeso;
- proroga della scadenza annua per un periodo pari a quello della sospensione;
- mantenimento dello stesso proprietario o del coniuge in comunione dei beni e della formula tariffaria;
- applicazione della tariffa in corso all'atto della riattivazione per la determinazione del premio; imputazione, a favore del contraente, del premio pagato e non goduto sul contratto sospeso. Nel caso in cui la tariffa in corso all'atto della riattivazione non preveda la stessa formula tariffaria del contratto sospeso, si procederà alla riattivazione applicando al nuovo contratto, a scelta del contraente, una fra le formule tariffarie previste dalla tariffa in vigore. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.

Art. 19 - Risoluzione del contratto per il furto totale del veicolo

Ai sensi dell'art. 122, comma 3° della Legge, in caso di furto totale del veicolo il contratto è risolto automaticamente a decorrere dalle ore 24 del giorno della denuncia di furto presentata alle autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge. Il contraente ha diritto al rimborso della relativa parte del premio netto pagato e non goduto, esclusi quelli corrisposti per le garanzie Furto e rapina e Auto Danni Indiretti, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle autorità. A seguito del furto totale del veicolo non è ammessa la sospensione in corso di contratto di cui all'art. 82.

Art. 20 - Mutamento parziale della proprietà

Qualora vi sia un trasferimento della proprietà del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, sussiste in capo a quest'ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata.

Art. 21 - Conto vendita

Se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro veicolo, purché non vi sia variazione nella figura del proprietario. Nel caso in cui il contraente non intenda rendere valido il contratto su altro veicolo e la vendita sia avvenuta a seguito della documentata consegna in conto vendita dello stesso ed il contraente chieda l'annullamento del contratto, la Società provvederà al rimborso del premio netto pagato e non goduto a partire dalla data della consegna in conto vendita, purché a quella data siano già stati restituiti il certificato, il contrassegno e la carta verde relativi al veicolo consegnato.

Art. 22 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente o dell'assicurato.

Art. 23 - Oneri a carico del contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, sono a carico del contraente.

Art. 24 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e dei regolamenti vigenti.

Art. 25 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 26 – Periodo di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive previste, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;

periodi successivi: inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità successiva.

SEZIONE I - RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE Legge 990/69 e s.m.i. D.lgvo 209/2005

Art. 27 - Massimali

Premesso che:

- nell'allegato n. 1 è indicato l'intero parco veicoli a motore della spettabile Contraente
- i mezzi sono individuati, a seconda dei casi, per:
 - marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio;
 - potenza fiscale;
 - peso complessivo a pieno carico;
 - cilindrata;

si assicura l'intero parco veicoli a motore con un massimale per singolo veicolo di Euro 2.600.000,00 – o, 5.000.000,00 o, 6.000.000,00 da intendersi:

- a) per ogni sinistro;
- b) unico, qualunque sia il numero delle persone, cose ed animali danneggiati.

Art. 28 – Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della legge e dei regolamenti, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private nei termini previsti dal D.lgvo 209/2005. La Società inoltre assicura, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati nelle Condizioni Aggiuntive. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 29 – Esclusione e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30.04.92 n. 285;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui siano inopponibili al terzo eccezioni o clausole derivanti dal contratto, la Società - ai sensi dell'art. 18 della legge 990 - eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto.

Art. 30 – Polizza libro matricola

A – Oggetto dell'assicurazione

La garanzia è prestata alle condizioni previste dal contratto e dalla presente polizza e – salva diversa pattuizione – per i massimali minimi previsti dalla legge, comunque non inferiore ad € 2.600.000,00(duemilioneiseicentomila/00) per ogni singolo mezzo assicurato.

L'Assicurazione è valida anche se il veicolo o natante assicurato traini altro veicolo o natante, o ne è trainato.

L'Assicurazione non copre le erogazioni alle quali le Amministrazioni statali siano tenute nei confronti del proprio personale infortunato ai sensi delle leggi 13/5/1961 n° 469 e 27/7/1962 n° 116.

B – Giornale matricola

L'Assicurazione ha per base un giornale matricola a fogli separati, numerati progressivamente, nel quale verranno iscritti tutti i veicoli o natanti per i quali deve valere la garanzia, con l'indicazione delle caratteristiche previste dal tracciato dello stesso giornale matricola.

Detto giornale, che fa parte integrante del contratto, verrà compilato in due copie: l'originale per la Società; la seconda copia verrà tenuta dal Contraente.

Le variazioni di inclusione o di esclusione dei veicoli o dei natanti, successive al perfezionamento del contratto, dovranno essere registrate giornalmente sui fogli mensili del giornale matricola con la data del movimento che prenderà effetto dalle ore 24 dello stesso giorno, salvo diversa pattuizione.

Alla fine di ogni mese dovrà essere inviato alla Società l'originale di detto foglio mensile, con allegati i certificati e i contrassegni relativi ai veicoli ed ai natanti esclusi dalla garanzia nello stesso mese con le relative Carte Verdi, ove rilasciate.

Al termine di ogni annualità assicurativa, sulla scorta delle risultanze del giornale matricola, la Società effettuerà il regolamento del premio dell'annualità trascorsa, commisurato con il numero di giorni per i quali è stata prestata la garanzia assicurativa. Il saldo dovrà essere regolato entro 60 giorni.

Art. 7 - Gestione delle vertenze

La Società, venuta a conoscenza del sinistro, ha la facoltà in quanto ne sia possibile, di provvedere direttamente alla definizione entro il limite del massimale, in qualunque sede sia stragiudiziale che giudiziale nella quale si discuta del risarcimento del danno, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di legali o tecnici. Essa ha altresì obbligo di provvedere per la difesa del conducente sia in sede civile che in sede penale; in questo secondo caso sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione del danneggiato.

Dell'avvenuta definizione dei sinistri la Società darà, in ogni caso, tempestiva comunicazione all'Amministrazione interessata.

Non sono comprese nella garanzia le spese che vengono sostenute per la difesa giudiziale da parte dell'Avvocatura dello Stato o per l'intervento di tecnici che non siano designati dalla Società, che neppure risponde di multe, ammende, né delle spese di giustizia penale, né delle spese sanitarie sostenute dallo Stato di cui al precedente art. 1 ultimo comma.

La Società si obbliga ad effettuare, a proprie spese, l'intervento volontario in tutti i giudizi civili nei quali non venga esperita l'azione diretta di cui all'art. 18 della legge 24/12/1969 n. 990 e s.m.i. NONCHE' DI QUANTO DISPOSTO DAL D.LGO 209/2005

La Società si obbliga a liquidare eventuali provvisori – poste a carico dell'imputato – previa esplicita richiesta dell'Amministrazione interessata. Restano a carico della Società tutte le spese sostenute per i legali o tecnici da essi incaricati, per resistere nel comune interesse all'azione del terzo danneggiato.

Sono considerati terzi tra loro, ai fini della copertura assicurativa, i singoli Ministeri, le Aziende e le Amministrazioni autonome dello Stato, nonché le altre Amministrazioni dello Stato non dipendenti dai Ministeri o dalle Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato.

Nei casi di sinistri fra veicoli o natanti appartenenti ai Ministeri o Aziende autonome dello Stato, terzi tra loro, la Società avrà cura che la somma spettante alla parte danneggiata a titolo di risarcimento venga acquisita al bilancio di entrate

dello Stato, per gli esercizi 31/12/2009 – 31/12/2012 e successivi, con versamento sui capitoli di “Entrate eventuali e diverse dei Ministeri” ovvero sui capitoli di entrate dei bilanci delle Amministrazione e Aziende autonome dello Stato. Le parti si danno reciprocamente atto che la denuncia dei sinistri sarà formulata e inviata direttamente all’Amministrazione e che la Società, fin da ora, dichiara di non muovere obiezioni a riguardo.

Art. 31 – Sospensione in corso di contratto

Qualora il Contraente intenda sospendere, relativamente ad uno o più veicoli assicurati, la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato e contrassegno.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi dell’art.19..

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - la copertura relativa al veicolo interessato si estingue ed il premio non goduto resta acquisito alla Società.

Al momento della sospensione il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a tre mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere integrato fino a raggiungere 3 mesi con rinuncia però da parte della Società alle successive rate di premio, ancorché di eventuale frazionamento.

La riattivazione del contratto deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Per i veicoli per i quali è prevista ad ogni scadenza annuale variazione di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

Non è consentita la sospensione per i ciclomotori, motocicli e motocarrozette.

All’atto della sospensione la Società rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

Art. 32 – Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente una attestazione per ciascun veicolo assicurato secondo d.lgs. 209/2005 art. 134 che contenga:

- la denominazione della Compagnia;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa utilizzata per ciascun veicolo;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l’attestazione viene rilasciata;
- nel caso dei veicoli per i quali sia prevista ad ogni scadenza annuale variazione di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore;
- la firma dell’assicuratore.

Per quanto non espresso si rimanda al D.lgvo 209/2005 nonché alle circolari attuative dell’Isvap e del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 33 – Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto dal Ministro per l’Industria, Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio

1977 n. 39 nonché del d.lgs 209/2005 art. 143, oppure da una comunicazione sostitutiva contenente comunque tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto dal modulo stesso e dalle norme in vigore.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio della documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Art. 34 – Gestione delle vertenze

La Società assume fino a quando ne ha interesse, e comunque fino al termine del grado di giudizio in corso, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali, limitatamente ai soli casi prescritti dal D.lgo 209/2005 e s.m.i.

Art. 35 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Ente Contraente.

Art. 36 – Determinazione del premio

Il premio è determinato per ogni singolo veicolo in base alla forma tariffaria applicata ed al tipo di veicolo come di seguito indicato. I premi esposti si intendono lordi annui.

- A) TARIFFA FISSA per i veicoli risultanti nell'allegato elenco
- B) TARIFFA FISSA PER i veicoli che potranno essere successivamente inseriti.
- C) TARIFFA FISSA PER IL SETTORE NATANTI

Art. 37 – Regolamenti forme tariffarie richiamate per ciascun veicolo richiamato nell'allegato

Salvo quanto previsto nei successivi paragrafi, l'assicurazione RC Auto (comprensiva delle condizioni aggiuntive) è prevista con formula tariffaria fissa senza alcuna franchigia e con tre diverse alternative di massimali. A questo scopo ogni tipologia di veicolo è stata suddivisa in sottocategorie, secondo le tabelle riportate nel capitolato speciale offerta economica. Per ciascun veicolo o natante, l'Amministrazione dovrà indicare quale alternativa di massimale intende prescegliere; l'importo del premio corrispondente a ciascuna alternativa sarà quello risultante dall'Offerta Economica presentata dall'Assicuratore.

SEZIONE I - CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti anche se non espressamente richiamate)

Art. 38 – Rinuncia alla rivalsa

La Società, a parziale deroga dell'art. 29 della presente sezione di polizza rinuncia al diritto di rivalsa:

- 1) Nei confronti dell'Ente proprietario/assicurato o locatario:
 - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
 - nel caso dei danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
 - in tutti i casi previsti dall'art. 2049 del Codice Civile;
 - nei casi di veicoli con targa prova se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'Art. 98 D.L. 30/04/92 n. 285.

- 2) Nei confronti dell'Ente proprietario/assicurato o locatario e del conducente autorizzato:
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 e 187 del D.lgs. 30/04/92 n. 285;
 - nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati se il trasporto non avviene secondo quanto previsto dall'Art. 54 - lettera "d" del D.L. purché nel rispetto delle indicazioni della carta di circolazione.

SEZIONE I - GARANZIE AGGIUNTIVE (sempre operanti anche se non espressamente richiamate)

Art. 39 – Garanzia traino autoveature

Tale garanzia si intende automaticamente operante per i veicoli abilitati a tale scopo.

Art. 40 – Carici e scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo o coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Art. 41 – Trasportati nella cabina a fianco del conducente su autocarri o motocarri o su altri veicoli non destinati comunque al trasporto di persone

La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni da lesioni personali involontariamente cagionati ai terzi trasportati dalla circolazione del veicolo stesso.

L'assicurazione copre anche la responsabilità del conducente per gli stessi danni, a condizione che la circolazione avvenga col consenso di chi ha diritto di disporre del veicolo.

Art. 42 – Ricorso terzi

La copertura è estesa al ricorso dei terzi in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio del veicolo assicurato. La Società risponde fino alla concorrenza di Euro 258.228,44 dei danni materiali e diretti cagionati dal sinistro a persone, animali e cose di terzi che non siano compresi tra le persone enumerate all'art. 4 della legge 24/12/1969 N. 990 s.m.i sull'assicurazione obbligatoria.

Sono comunque esclusi:

- a) i danni da inquinamento e contaminazione;
- b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Ente Contraente;
- c) i danni contemplati dall'assicurazione obbligatoria.

Art. 43 – Difesa personale

Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 28 di polizza la Società si impegna, a richiesta dell'assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile. Il contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

L'impresa non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 44 – Responsabilità civile dei trasportati

La Società assicura la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza.

Art. 45 – Carta verde

La Società a richiesta dell'Ente emettere gratuitamente certificato internazionale ai assicurazione (Carta verde).

Art .46 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale negli stessi stati convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile.

SEZIONE I – GARANZIE INCENDIO / FURTO

Definizioni Specifiche

Garanzia	il singolo rischio coperto dell'assicurazione
Accessorio	l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie compresi impianti, dispositivi e attrezzature inerenti l'uso a cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati ad eccezione di quanto montato su autoambulanze o autolettighe che può non essere incorporato. Escluso quanto rientrante nel novero degli optional.
Optional	l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo base di listino;
Proporzionale	il rapporto considerato tra capitale garantito e valore effettivo del bene assicurato;

Art. 47 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale negli stessi stati convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile.

Art. 48 – Denuncia dei sinistri

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso scritto di sinistro alla Società entro 15 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, indicando: il luogo, la data dell'evento, le cause, le modalità che lo hanno determinato e le relative conseguenze, l'entità del danno almeno approssimativa nonché gli estremi di eventuali testimoni e/o Autorità intervenute. In caso di sinistro, dovuto a FURTO - RAPINA - EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATTI VANDALICI, il Contraente si impegna a consegnare alla Società la copia della denuncia del danno inoltrata all'Autorità competente.

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, il Contraente e/o l'Assicurato devono presentare o impegnarsi a presentare successivamente alla liquidazione del sinistro l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso.

La Società si riserva la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo o del natante danneggiato nonché di sostituire in tutto od in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di risarcire l'ammontare del danno, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo o del natante dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Se la Società ha già pagato l'indennizzo, diviene proprietaria delle cose rubate e l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Art. 49 – Liquidazione dei danni – Nomina dei periti – Pagamento dell'indennizzo

La liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, mediante accordo fra le parti, ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Roma.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali e l'Assicurato conferisce alla Società la facoltà di risarcire anche la sua quota parte prelevandola dall'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in lire italiane presso la sede della Società alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione ed è effettuato dopo che l'Assicurato ha prodotto la documentazione richiesta.

Qualora il recupero del veicolo o del natante rubato avvenga prima dell'indennizzo, la Società risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo o dal natante stesso in conseguenza del furto.

Se invece la Società ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo o il natante passa di proprietà all'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.

Qualora la Società rimanga proprietaria del veicolo o del natante, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo o del natante stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove la Società abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo o del natante recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Società e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo o dal natante.

Art. 50 - Rinvio

Per quanto non espressamente regolato dalle presenti condizioni relative alle Sezioni II e III valgono, in quanto applicabili, quelle della Sezione I.

Art. 51 – Oggetto dell'assicurazione

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo inclusi gli accessori e gli optional in conseguenza di:

– **SEZIONE INCENDIO**

Incendio, fulmine, scoppio od esplosione, caduta di meteoriti, aeromobili, veicoli spaziali e/o orbitanti, loro parti e/o cose da essi trasportate.

La garanzia è estesa ai guasti arrecati al veicolo allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

– **SEZIONE FURTO**

Furto tentato o consumato, rapina.

E' previsto il risarcimento sia del danno parziale che del danno totale.

La garanzia Furto prevede inoltre il risarcimento dei danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina ed il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina.

Art. 52 – Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dall'Eurotax giallo, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato.

In caso di danno parziale il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d'uso.

Agli accessori ed optional è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

In ogni caso:

- se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato dall'Eurotax giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;

- non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
- dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
- non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
- dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero.

La Società risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per:

- i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione relativamente ai danni totali (per danno totale si intende un danno il cui valore sia pari almeno all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro);
- per i primi 60 mesi relativamente ai danni parziali.

Art. 53 – Esclusioni e delimitazioni

Dall'assicurazione delle presenti Sezioni II e III è escluso il risarcimento dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente e dall'Assicurato;
- subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso;
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Art. 54 – Assicurazione in base a libro matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente o ad esso locati.

All'atto dell'iscrizione, il Contraente dovrà dichiarare la "somma assicurata". Tale somma assicurata potrà essere aggiornata su indicazione dello stesso Contraente ad ogni ricorrenza annuale di polizza.

Le esclusioni di veicoli durante i periodi annui di assicurazione, sono ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax con cui sono state notificate.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio, attiva o passiva, relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, dovrà essere versata per ogni annualità assicurativa entro 45 gg. dalla presentazione, da parte della Società, dell'appendice di incasso e/o rimborso al Contraente.

La regolazione del premio deve comunque essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

art. 55 – Calcolo del premio

Il premio è determinato in base ai seguenti tassi lordi annui da applicarsi alla somma assicurata:

Autovetture e auto promiscue
Sezione II – Incendio

promille

LOTTO 8 – CAPITOLATO – ISPRA – RCA - 2009

Sezione II e III Incendio e Furto	promille
Autocarri - Motocarri - Rimorchi	
Sezione II - Incendio	promille
Sezione II e III Incendio e Furto	promille
Ciclomotori e Motocicli	
Sezione II - Incendio	promille
Sezione II e III Incendio e Furto	promille
Macchine Operatrici - Rulli e Macchine Agricole	
Sezione II - Incendio	promille
Sezione II e III Incendio e Furto	promille

GARANZIE AGGIUNTIVE - SEZIONI I garanzie incendio e furto (sempre operanti anche se non espressamente richiamate)

Art. 56 – Sociopolitici, atmosferici e varie

L'assicurazione si intende operante anche per le seguenti garanzie qualora in polizza risulti assicurata la Combinazione di garanzie n. III di cui in Premessa che comprende, oltre alla Rca, incendio e furto:

A) Eventi sociopolitici

Danni materiali e diretti in conseguenza di:

- Tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi.

B) Eventi naturali

Danni materiali e diretti in conseguenza di:

- Allagamento, alluvione, inondazione, uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, caduta di oggetti, caduta di sassi, caduta di ponti e viadotti, caduta di alberi o rami, cedimento e smottamento del terreno, frana, valanga, slavina, eruzione vulcanica, grandine, neve.

C) Cristalli

Danni materiali e diretti in conseguenza di:

- Rottura accidentale di parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature.

Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezza personale.

D) Garanzia contrassegno e tassa automobilistica

La Società, in caso di danno totale che colpisca il veicolo assicurato a seguito di un evento previsto dalla presente polizza si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- al rateo di premio escluse le imposte dell'assicurazione di Responsabilità civile relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

E) Spese di immatricolazione

Qualora si verifichi un sinistro coperto dalla presente polizza che ne determini un danno totale la Società rimborsa le spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo o del natante assicurato o le spese di immatricolazione di un veicolo che sostituisca quello assicurato, con il limite di Euro 258,22.

F) Spese di parcheggio, custodia e traino

La Società rimborsa le spese sostenute dal Contraente in conseguenza di un evento indennizzabile a termine di contratto, per:

- il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;
- il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione.

Art. 57 – Scoperti e franchigie

Tutte le garanzie previste delle presente polizza si intendono prestate senza l'applicazione di scoperti e franchigie.

SEZIONE II - NATANTI

Definizioni valide per i settori DI SEGUITO RIPORTATI

Alle sotto indicate denominazioni si attribuisce il seguente significato:

Alaggio l'operazione di trarre in secco l'Unità da diporto.

Apparato motore il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse od il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.

Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione il contratto di assicurazione.

Contraente il soggetto che stipula l'Assicurazione, il quale può identificarsi con l'Assicurato.

Diritto di surroga diritto di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato (art. 1916 del Codice Civile);

Esplosione lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Franchigia l'importo, in cifra fissa od in percentuale della Somma assicurata, da dedurre dall'Indennizzo.

Impianto elettrico le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici.

Incendio la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Innavigabilità l'assenza delle condizioni e delle caratteristiche necessarie per navigare in condizioni di sicurezza così come anche disposto da norme di legge e da regolamenti.

Massimali le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione della responsabilità civile della circolazione;

Motore amovibile motore idoneo ad essere installato di volta in volta su scafi diversi;

Natante Imbarcazione ad uso privato o unità da diporto che il contraente ha indicato in polizza;

Nodo l'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora (1852 m/h).

Polizza il documento che prova l'Assicurazione.

Proprietario il proprietario del natante/motore amovibile identificato in polizza;

Rinnovo possibilità di prosecuzione del rapporto assicurativo, riferito al contratto giunto a scadenza annua;

Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Quadrante la quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.

Rischio la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Rivalsa diritto che ha l'Impresa di recuperare nei confronti del Contraente o dei titolari dell'interesse assicurato, le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al risarcimento del danno;

Scoperto la percentuale dell'importo indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione.

Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società l'impresa assicuratrice e le eventuali Coassicuratrici.

Somma assicurata il valore attribuito dal Contraente alle cose assicurate.

Unità da diporto Ogni costruzione con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto come definita dalla legge 8 luglio 2003 n. 172

Varo l'operazione con cui si fa scendere in acqua l'Unità da diporto.

Tariffa le condizioni di premio alle quali l'Impresa presta le sue garanzie.

RESPONSABILITA' CIVILE NATANTI A MOTORE

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante/motore amovibile, nonché di danni involontariamente cagionati a cose e/o animali di terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del natante/motore amovibile purché adibito ad uso privato o alla navigazione da diporto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante/motore amovibile in acque private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive".

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'Assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore e, in ogni caso, se di età inferiore a 14 anni;
- nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore regolarmente abilitato;
- nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- nel caso di danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo che si tratti di regate veliche;
- nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- nel caso di dolo del conducente.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Art. 3 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, a parziale deroga dell'art. 2, rinuncia al diritto di rivalsa:

a) nel caso in cui il natante sia condotto, al momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa. Si precisa tuttavia che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, la Società sarà libera di esercitare tale diritto per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite

dal conducente del veicolo in occasione del sinistro stesso;

b) nel caso in cui il natante sia condotto, al momento del sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente. Si precisa tuttavia che, qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti Autorità, la Società sarà libera di esercitare tale diritto per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio.

Limitatamente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, la rivalsa è limitata al conducente, fino al **10%** della somma liquidata con il massimo di **€ 500,00** per sinistro. La presente limitazione alla rivalsa non è comunque operante nel caso in cui il conducente sia affetto da etilismo cronico, ovvero certificata tossicodipendenza; la deroga non opera inoltre se l'ente o la Società proprietaria del veicolo sia a conoscenza, prima del sinistro, della suddetta situazione patologica del dipendente o del collaboratore, anche occasionale, al quale è stato dato uso il veicolo.

Art. 4 - Persone non considerate terzi

L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del natante né i danni alle cose subiti:

a) dal proprietario del natante, dall'usufruttuario, dall'acquirente con patto di riservato dominio e dal locatario in caso di natante concesso in leasing;

b) dal coniuge non legalmente separato, dagli ascendenti e discendenti legittimi, naturali ed adottivi del conducente o dei soggetti di cui alla lettera a) precedente,

nonché dagli affiliati e dagli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti sog-getti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;

c) nel caso in cui l'Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b) precedente.

Art. 5 – Limiti di navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi dell'Unione Europea.

Art. 6 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt.1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Qualora sia applicabile l'art. 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.

Art. 7 – Pagamento del premio

Il premio deve essere pagato annualmente in un'unica soluzione alla consegna della polizza; le annualità successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell' Impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il frazionamento del premio è ammesso solo per i natanti adibiti a trasporto pubblico.

Il pagamento deve essere eseguito presso la Sede dell'Impresa, che provvederà al rilascio del certificato e del contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

In caso di frazionamento, se il Contraente non paga i premi alle scadenze intermedie l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell' Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 8 – Premio di polizza e Condizioni di Assicurazione

l'Impresa mette a disposizione del Contraente, 60 giorni prima della loro entrata in vigore, la tariffa e il testo delle Condizioni di Assicurazione applicabili ai contratti di nuova emissione e agli eventuali rinnovi.

Art. 9 – Durata del contratto

Il presente contratto di assicurazione decorre dalle ore 00:00 del 01/01/2010 e cessa il 31/12/2014 fermo il pagamento del premio entro 30 gg dalla data di aggiudicazione della gara, ed escludendosi fin d'ora la clausola del tacito rinnovo. La prima rata di premio corrisponderà al periodo assicurativo 01/01/2010 – 31/12/2010, le rate successive scadranno al 31/12 di ogni anno. Su espressa volontà delle parti la presente assicurazione potrà essere prorogata alle medesime condizioni contrattuali ed economiche di anno in anno, con un massimo di tre anni, salvo le verifiche annuali in ottemperanza al disposto dell' art.44 della Legge 23.12.1994 n.724 e s.m.i. Qualora la Società non conceda la proroga di cui al comma precedente, la stessa, su richiesta del Contraente, si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni. La Compagnia richiederà in tal caso una quota di premio in stretto rapporto proporzionale.

Art. 10 – Sostituzione del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno l'Impresa provvederà, previa restituzione di quelli da sostituire, al rilascio del duplicato. Nei casi di furto o smarrimento, il Contraente deve presentare la denuncia resa all'Autorità preposta.

Art. 11 – Trasferimento della proprietà del natante

Il trasferimento di proprietà del natante assicurato, comprovato da idonea documentazione, comporta le seguenti opzioni:

A) Cessione del contratto di assicurazione:

in caso di trasferimento di proprietà del natante con cessione del contratto il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa e, in qualità di cedente, è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione.

l'Impresa, ricevuti in restituzione il certificato di assicurazione e il contrassegno, prende atto della cessione mediante emissione di nuovo documento, con eventuale conguaglio di premio in base alla tariffa in vigore al momento della cessione. Il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e contrassegno, avverrà previa corresponsione dell'eventuale conguaglio di premio.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

B) Trasferimento del contratto su altro natante di proprietà del Contraente o del Proprietario o dei rispettivi coniugi i conviventi o in regime di comunione di beni:

qualora il cedente, previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno relativi al natante ceduto o consegnato in conto vendita, chieda che la polizza sia resa valida per altro natante, l'Impresa prenderà atto del trasferimento delle garanzie sull'altro natante, rilascerà un nuovo certificato di assicurazione e contrassegno e procederà al conguaglio del premio in base alla tariffa in vigore al momento del trasferimento e relativa al nuovo natante assicurato.

C) Risoluzione del contratto:

qualora non si verifichi il caso A) o il caso B) il contratto, si risolve a decorrere dal giorno della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno e il contraente ha diritto al rimborso della parte di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto delle imposte e del CSSN. In nessun caso è ammessa la sospensione del contratto.

Art. 12 – Modalità per la denuncia di sinistri

La denuncia del sinistro deve essere presentata entro 3 giorni dall'accaduto (art. 1913 Codice Civile) e deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

In caso di sinistro mortale o di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da telegramma.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 13 – Gestione delle vertenze

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso o alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 14 – Risoluzione del contratto per furto o rapina del natante/motore amovibile

In caso di furto il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. il Contraente deve darne notizia all' Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

In caso di frazionamento del premio, l'Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive.

Art. 15 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 16 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamenti vigenti.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria (valide soltanto se pertinenti al rischio assicurato senza necessità di richiamo in prima facciata di polizza)

PREMESSA

L'assicurazione dei rischi indicati é regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione in quanto applicabili e dalle Condizioni aggiuntive specifiche.

Resta confermata l'esclusione dal novero dei terzi prevista dall'art. 129 del Codice.

A) – Natanti adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.

Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo anche quando é alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

B) – Danni a cose ed animali di terzi per natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione é stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura indicata in polizza. L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest' ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

C) - Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia é prestata fino ad un massimo di € 150,00 per ogni persona danneggiata.

D) – Attività di traino

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino relative a idrosci, paracadute ascensionale e deltaplano.

E) – Estensione dei limiti di navigazione

A parziale deroga dell'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione l'assicurazione vale anche per il Mar Nero e le coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

APPENDICI DI VINCOLO

Clausola A - Leasing: pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing. Premesso che il natante assicurato, di proprietà della spettabile vincolataria ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in «leasing» al Contraente, l'Impresa assicuratrice si impegna nei confronti della spettabile vincolataria a:

- a. non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della stessa;
- b. comunicare alla medesima ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

Resta inteso che, in caso di danno riconducibile alle garanzie prestate, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla spettabile vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto natante e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un'unica soluzione sino alla scadenza del vincolo e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

Clausola B - Leasing: pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing.

Premesso che il natante assicurato, di proprietà della spettabile vincolataria ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in «leasing» al Contraente, l'Impresa assicuratrice si impegna nei confronti della spettabile vincolataria a:

- a. non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della stessa;
- b. comunicare alla medesima ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. comunicare alla stessa, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che l'Impresa assicuratrice potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente alla spettabile vincolante con lettera raccomandata.

Resta altresì inteso che, in caso di danno riconducibile alle garanzie prestate, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla spettabile vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto natante e, che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, fino alla data di scadenza del vincolo, se non con il consenso della vincolataria.

Clausola C - Ipoteca Legale o Patto di Riservato Dominio: pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale.

La presente polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore della spettabile vincolataria e pertanto l'Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

- a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della spettabile vincolataria;
- b. comunicare alla stessa ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. non pagare, in caso di danno riconducibile alle garanzie prestate, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della spettabile vincolataria e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la stessa è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un'unica soluzione sino alla scadenza del vincolo e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

Clausola D - Ipoteca Legale o Patto di Riservato Dominio: pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale. La presente polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore della spettabile vincolataria e pertanto l'Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

- a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della spettabile vincolataria;

b. comunicare alla stessa ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;

c. comunicare alla medesima, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;

d. non pagare, in caso di danno riconducibile alle garanzie prestate, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della spettabile vincolataria e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la stessa è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sino alla data di scadenza del vincolo, se non con il consenso della vincolataria.

Settore II NATANTI - GARANZIE DANNI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Decorrenza ed efficacia dell'Assicurazione

Il presente contratto di assicurazione decorre dalle ore 00:00 del 01/01/2010 e cessa il 31/12/2014 fermo il pagamento del premio entro 30 gg dalla data di aggiudicazione della gara, ed escludendosi fin d'ora la clausola del tacito rinnovo. La prima rata di premio corrisponderà al periodo assicurativo 01/01/2010 – 31/12/2010, le rate successive scadranno al 31/12 di ogni anno. Su espressa volontà delle parti la presente assicurazione potrà essere prorogata alle medesime condizioni contrattuali ed economiche di anno in anno, con un massimo di tre anni, salvo le verifiche annuali in ottemperanza al disposto dell' art.44 della Legge 23.12.1994 n.724 e s.m.i. Qualora la Società non conceda la proroga di cui al comma precedente, la stessa, su richiesta del Contraente, si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni. La Compagnia richiederà in tal caso una quota di premio in stretto rapporto proporzionale.

Art. 3 - Adeguamento del valore e del Premio

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale, ad adeguare il valore dell'Unità da diporto al valore di mercato in conformità alla specifica dichiarazione del Contraente e, conseguentemente, a modificare il relativo Premio.

Art. 4 - Alienazione dell'Unità da diporto

In caso di trasferimento di proprietà dell'Unità da diporto a qualsiasi titolo, l'Assicurazione cessa dalla data del trasferimento stesso, a meno che la Società abbia dato il consenso per iscritto al trasferimento del contratto su altra Unità da diporto di proprietà dell'Assicurato previo conguaglio del Premio oppure alla cessione del contratto al nuovo acquirente. In caso di trasferimento di proprietà non seguito da trasferimento o da cessione del presente contratto, si procederà alla restituzione del Premio relativo al periodo di Assicurazione non goduto, al netto di addizionale di gestione ed imposta.

Art. 5 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, sia la Società sia il Contraente hanno la facoltà di recedere dall'Assicurazione. Il recesso è notificato mediante lettera raccomandata con preavviso di trenta giorni.

La Società tiene a disposizione del Contraente la parte di Premio, al netto di addizionale di gestione ed imposta, relativo al periodo di Assicurazione non goduto.

Art. 6 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALL'UNITA' DA DIPORTO

Art. 9 - Oggetto Assicurato

L'Unità da diporto è costituita da scafo, Apparato motore, Impianto elettrico, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero) mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti (partita "a - corpo" della scheda di Polizza). L'Unità da diporto comprende anche le seguenti altre partite purché ne siano indicate nella scheda di Polizza le somme assicurate o venga fornita altrimenti prova documentale della loro esistenza alla data di decorrenza della Polizza:

- attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti; apparecchi audio e audiovisivi stabilmente fissati all'Unità da diporto (partita "b - dotazioni" della scheda di Polizza);
- vele supplementari rispetto a quelle standard di cui alla partita a) (partita "c - vele extra" della scheda di Polizza);
- battelli di servizio e/o motori di servizio (partita "d - battelli e/o motori di servizio" della scheda di Polizza).

L'Unità da diporto non comprende:

- indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;
- attrezzature da pesca e da immersione subacquea;
- documenti, denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti in materiale prezioso;
- oggetti d'arte e di antiquariato.

Art. 10 - Somma assicurata

La Somma assicurata è quella indicata nella scheda di Polizza.

Nel caso di mancata indicazione partitaria dei valori nella scheda di Polizza, la Somma assicurata si intende riferita soltanto alla partita "a - corpo", salvo che sia provata la preesistenza degli oggetti di cui alle partite b), c), d) alla data di decorrenza annuale della Polizza.

Agli effetti dell'art. 515 del Codice della Navigazione, i valori dichiarati in Polizza dal Contraente non equivalgono a stima.

Nel caso in cui si tratti di unità costruita in serie (esclusi pertanto gli esemplari unici) ed acquistata nuova nei novanta giorni precedenti la stipula della Polizza, i valori dichiarati, se verificati congrui in relazione ai listini di commercio e/o fatture di vendita, si considerano stimati per i primi tre anni di Assicurazione.

Art. 11 – Limiti geografici e di operatività

La garanzia è operante:

- a) a condizione che l'Unità da diporto sia usata esclusivamente per la navigazione da diporto dalla quale esuli il fine di lucro;
- b) entro i seguenti limiti geografici:
 - in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi europei;
 - a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne;
- c) durante (ferme le prescrizioni, delimitazioni ed esclusioni espressamente previste in Polizza):
 1. la navigazione;
 2. la giacenza, in acqua o a terra, con persone a bordo;
 3. la giacenza senza persone a bordo:

in porto;

in acque marine protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno tre quadranti (cioè quando vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola) ed in acque interne;

a terra;

4. le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità;

5. l'Alaggio, il Varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei;

6. l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico della Società;

d) a condizione che l'Unità da diporto ed il Comandante e/o il Conducente siano in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore.

Qualora l'Assicurazione sia stata stipulata nella forma di garanzia "A" e l'Unità da diporto navighi in un periodo diverso da quello convenuto per la navigazione nella scheda di Polizza, l'Assicurazione resterà operante nei limiti della garanzia "B".

Qualora l'Assicurazione sia stata stipulata nella forma di garanzia "B" e l'Unità da diporto navighi in un periodo diverso da quello convenuto per la navigazione nella scheda di Polizza, l'Assicurazione resterà operante nei limiti della garanzia "C".

Art. 12 - Rischi assicurati

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dall'Unità da diporto descritta nella scheda di Polizza a seconda della forma di garanzia convenuta e richiamata nella scheda stessa.

"A" (garanzia massima)

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono.

L'Assicurazione dei danni parziali è prestata ai seguenti termini:

a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'Unità da diporto non menzionate ai successivi punti b),

c), d) sono risarcibili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;

b) i danni all'Apparato motore ed all'Impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'Unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;

c) i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'Unità da diporto;

d) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

"B" (garanzia ridotta)

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono. I danni parziali sono assicurati se conseguenti ad Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

"C" (garanzia minima)

La garanzia copre, in conseguenza di qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono esclusi i casi di furto, rapina e pirateria.

Sono comprese inoltre nell'Assicurazione, qualunque sia la forma di garanzia convenuta, le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti.

Art. 13 - Rischi esclusi

Sono in ogni caso esclusi dall'Assicurazione i danni derivanti da:

a) dolo del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'Unità da diporto a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del capitano, del conducente e dell'equipaggio;

b) colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'Unità da diporto a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente o comandante dell'Unità da diporto, la Società risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (art. 524 del Codice della Navigazione), sempreché non vi sia la consapevolezza che un evento dannoso deriverà;

- c) insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'Unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;
- d) Innavigabilità dell'Unità da diporto, deficiente manutenzione, usura;
- e) terremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione;
- f) atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;
- g) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- h) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o – in generale – per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche .

La garanzia non opera:

- i) quando l'Unità da diporto venga usata per competizioni motonautiche o veliche, compresi i relativi allenamenti e prove; ed inoltre, per le garanzie "A" e "B", previste dall'art. 13 (Rischi assicurati):
- l) - quando, in caso di furto totale , l'Unità da diporto e/o il battello di servizio si trovino in giacenza, anche temporanea, in acque marine, al di fuori di un porto, senza persone a bordo e senza essere sottoposte a sorveglianza ininterrotta (per sorveglianza si intende quella esercitata a vista nelle immediate vicinanze dell'Unità da diporto o del battello) ovvero si trovino in giacenza a terra, in luogo non chiuso o non recintato, non protetto da sistemi di chiusura appropriati ed il furto avvenga senza effrazione o scasso;
- quando, in caso di furto parziale, gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'Unità da diporto, non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto. Il suddetto disposto non vale per il battello di servizio fatto salvo quanto stabilito al precedente alinea; non vale altresì per i mezzi di salvataggio quando l'Unità da diporto si trovi con persone a bordo;
- m) per i danni all'Apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare. Infine per la garanzia "A", prevista dall'art. 13 (Rischi assicurati), sono esclusi dalla copertura assicurativa:
- n) i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;
- o) i danni ai motori fuoribordo caduti in acqua, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;
- p) i danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- q) i danni alle parti affette da vizi occulti.

Art. 14 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a) far pervenire alla Società avviso scritto, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, preceduto da telegramma o telex o telefax per danni di notevole gravità o in caso di salvataggio, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o ne abbia avuta conoscenza.
- Il predetto avviso alla Società deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze nonché la data, il luogo, le cause del Sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'Unità da diporto per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni;
- b) procedere al salvataggio dell'Unità da diporto e comunque prendere tutte le misure necessarie (art. 1914 del Codice Civile) per evitare o diminuire il danno. L'intervento della Società per il salvataggio e/o la conservazione dell'Unità da diporto non pregiudica i suoi diritti;
 - c) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 del Codice Civile. Su richiesta ed a rischio e spese della Società devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;

d) far pervenire alla Società, nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di “Avvenimento straordinario” fatta tempestivamente all’Autorità Marittima (all’Autorità Consolare se all’estero) all’arrivo in porto ai sensi dell’art. 182 del Codice della Navigazione.

Nei casi di furto, rapina, pirateria ed altri sinistri derivanti da reato, l’Assicurato deve inoltre far pervenire alla Società copia della denuncia fatta all’Autorità Giudiziaria od ai competenti Organi di Polizia. Se il furto, la rapina o la pirateria sono avvenuti all’estero, la denuncia deve essere reiterata all’Autorità italiana e copia della stessa deve essere inviata alla Società.

Art. 15 - Accertamento del danno

La Società ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto.

Art. 16 - Liquidazione del danno

Il limite massimo dell’obbligazione della Società è pari alla Somma assicurata, salvo quanto previsto dall’art. 21. Il valore indicato nella scheda di Polizza per ogni partita costituisce il limite di Indennizzo per tali beni.

Art. 17 - Perdita totale

Fermo il limite indicato nell’articolo che precede, l’Indennizzo per perdita totale dell’Unità da diporto è pari al suo valore commerciale al momento del Sinistro, fatto salvo quanto disposto dall’art. 11 (Somma assicurata).

Si ha la perdita totale quando siano perduti nel medesimo Sinistro il “corpo” dell’Unità da diporto (partita “a - corpo” della scheda di Polizza) e le altre partite assicurate esistenti a bordo.

Art. 18 - Abbandono

L’Assicurato può abbandonare l’Unità da diporto alla Società ed esigere l’Indennizzo di perdita totale in conformità all’art. 543 del Codice della Navigazione quando, in conseguenza di un unico Sinistro:

- l’Unità da diporto è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l’Unità da diporto non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
- l’Unità da diporto si presume perita ai sensi dell’art. 162 del Codice della Navigazione;
- l’ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall’Unità da diporto raggiunge il valore commerciale dell’unità stessa al momento del Sinistro oppure il valore stimato nei casi previsti dall’art. 11.

Dall’Indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.

Art. 19 - Danni parziali

Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.

L’Indennizzo per danni parziali non è soggetto alla “regola proporzionale” prevista dall’art. 1907 del Codice Civile nel caso in cui la Somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell’Unità da diporto al momento del Sinistro fino al limite del 20%; viceversa, torna applicabile la “regola proporzionale” qualora la differenza tra valore commerciale e Somma assicurata superi il predetto limite.

In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell’Assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (art. 535 del Codice della Navigazione).

In parziale deroga a quanto sopra, nel caso in cui i valori dichiarati si considerino stimati sulla base di quanto previsto dall’art. 11 quarto alinea, gli eventuali danni parziali verranno risarciti, per il primo anno di copertura, in base al costo di rimpiazzo a nuovo e, quindi, senza applicazione di alcun degrado d’uso. Nel secondo e terzo anno di copertura, per i danni a:

- vele, manovre fisse e correnti, sartie, alberi, boma, tangoni;
- apparato motore ed impianto elettrico;
- cappe protettive, tendalini e simili;

dovrà rimanere a carico dell’assicurato la percentuale di degrado d’uso, prima dell’applicazione della franchigia di polizza, che non potrà comunque essere superiore ad 1/3 della differenza tra il valore a nuovo e quello delle parti o oggetti sostituiti.

Art. 20 - Spese e compenso di assistenza e salvataggio - Spese per la rimozione del relitto

Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto, imposta dalle Autorità competenti, sono indennizzabili entro un massimale pari alla Somma assicurata, in eccedenza al limite di Indennizzo per la perdita totale o abbandono o per i danni parziali. La Società non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'Unità da diporto da parte di salvatori o recuperatori.

Art. 21 - Franchigie e scoperti

Gli Indennizzi che risultassero dovuti dalla Società, ad eccezione della perdita totale e dell'abbandono, saranno pagati previa deduzione della seguente Franchigia fissa, che rimane a carico dell'Assicurato, da applicare per ogni e ciascun Sinistro:

Somma assicurata: 10% min. 250,00 massimo 2.500,00

Inoltre, prima di dedurre la Franchigia, verrà applicato uno scoperto – nelle percentuali più sotto indicate – dell'importo indennizzabile, nei seguenti casi:

Scoperto 20% su:

- A) perdita totale o abbandono dell'unità da diporto costruita in ferro cemento;
- B) sottrazione totale in conseguenza di furto, rapina e pirateria di unità da diporto di lunghezza fino a 10 metri non iscritta nei registri di legge;
- C) perdita totale o abbandono o danni parziali conseguenti ad incendio di unità da diporto sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza oppure automatico e munita di motore/i entro bordo o entro fuoribordo:
 - a benzina;
 - diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua;
- D) danni parziali derivanti dalla garanzia prestata con clausola di estensione D-1)
- E) perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo, ma in questo caso lo scoperto del 20% verrà applicato in sostituzione della franchigia e con il massimo di € 1.500,00 Scoperto 30% su:

A) danni parziali derivanti dalla garanzia prestata con clausola di estensione D-2)

B) danni parziali derivanti dalla garanzia prestata con clausola di estensione E-2)

Art. 22 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del comandante o del conducente dell'Unità da diporto.

Art. 23 - Pagamento dell'Indennizzo

La Società pagherà l'Indennizzo a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi, ivi compreso, in caso di furto, rapina e pirateria, il "certificato di chiusa inchiesta" qualora richiesto dalla Società e, in caso di perdita totale e furto totale, l'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'Unità da diporto, se soggetta ad iscrizione.

In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte della Società o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso. In caso di Sinistro per il quale, da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria od Amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, è facoltà della Società di sospendere la liquidazione dell'Indennizzo che potesse essere dovuto all'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

CLAUSOLE DI ESTENSIONE

Sono richiamate e valide ed operanti, purché pertinenti, alle condizioni e nei limiti della forma di garanzia stipulata e specificata nella scheda di Polizza (garanzia "A" oppure "B" oppure "C"), e sono soggette alle prescrizioni, delimitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, le seguenti garanzie aggiuntive

D) Regate veliche

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente Assicurazione durante la partecipazione dell'Unità da diporto alle regate veliche compresi relativi allenamenti e prove.

Sono esclusi da questa estensione di garanzia i multiscafi ed i prototipi.

L'Assicurazione è prestata:

D-1) negli stessi limiti della forma di garanzia prescelta ("A" o "B" o "C"). Nel caso di scelta della forma di garanzia "A", i danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti in quanto siano conseguenza diretta di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, incaglio, urto e collisione dell'Unità da diporto.

oppure:

D-2) esclusivamente nel caso di scelta della forma di garanzia "A" nei limiti della stessa. I danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti per qualsiasi avvenimento. Restano comunque esclusi gli spinnaker ed i danni conseguenti a deformazione o piegatura delle vele.

Le suddette condizioni particolari (D-1 e D-2) non valgono durante la normale navigazione. Gli indennizzi che risultassero dovuti dalla Società saranno soggetti all'applicazione dello Scoperto e della Franchigia previsti dall'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

E) Locazione o noleggio od altri contratti di utilizzo dell'Unità da diporto

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente Assicurazione all'Unità da diporto durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di locazione o noleggio ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso:

E-1) con equipaggio.

oppure

E-2) senza equipaggio.

Gli indennizzi che risultassero dovuti dalla Società saranno soggetti all'applicazione dello Scoperto e della Franchigia previsti dall'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

F) Scuola di vela o di guida

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente Assicurazione all'Unità da diporto durante il periodo in cui essa è adibita a scuola di vela o di guida, purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge.

G) Rinuncia all'azione di rivalsa per danni da incendio

La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'Unità da diporto per danni allo stesso imputabili - salvo il casi di dolo - dovuti ad incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'Unità da diporto nel detto cantiere o rimessaggio; l'azione di rivalsa non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.

H) Trasferimenti terrestri

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente Assicurazione durante i trasferimenti via terra (incluse le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) dell'Unità da diporto effettuati per ferrovia od a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell'ambito dei Paesi europei.

Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore.

La giacenza a terra su carrello, staccato dall'autoveicolo, sarà operante sempreché lo stesso si trovi in locale chiuso oppure in area custodita a pagamento o sottoposta a sorveglianza ininterrotta. Per sorveglianza si intende quella esercitata a vista nelle immediate vicinanze dell'Unità da diporto o del battello.

I) Eventi sociopolitici

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente Assicurazione ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata, o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro, di persone che agiscono per malvagità incluso atti di sabotaggio e vandalismo.

Questa estensione è valida nei limiti geografici di cui all'art 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione con l'esclusione dei territori e delle acque territoriali dei Paesi extraeuropei. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere da questa estensione di copertura in qualsiasi momento mediante preavviso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata; il recesso diventa operante allo scadere del settimo giorno a partire dalla mezzanotte del giorno in cui una delle Parti ha comunicato tale recesso.

J) Bagagli ed oggetti personali

(questa estensione può essere stipulata esclusivamente nel caso di scelta della forma di garanzia "A")

la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette, ciclomotori. I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quali unico oggetto.

Restano esclusi: documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato. L'Assicurazione è operante purché gli oggetti assicurati siano di proprietà del Contraente, dell'Assicurato e/o dei loro familiari e si trovino sull'Unità da diporto.

I danni agli oggetti assicurati sono risarcibili a seguito di furto e rapina ovvero in quanto siano direttamente causati dai seguenti avvenimenti che colpiscono l'Unità da diporto: Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento dell'Unità da diporto, ferme restando le prescrizioni, le delimitazioni e le esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Gli indennizzi saranno pagati in base al valore commerciale degli oggetti perduti o danneggiati previa deduzione, in deroga all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, dello Scoperto del 20% dell'importo indennizzabile e con limite di € 250,00 per singolo oggetto e comunque per un importo complessivo non superiore al 3% della Somma assicurata dell'Unità da diporto.

K) Altri danni all'Apparato motore ed all'Impianto elettrico

(questa estensione può essere stipulata esclusivamente nel caso di scelta della forma di garanzia "A" e per unità la cui Somma assicurata non sia inferiore a € 100,000,00)

In parziale deroga al comma b) dell'art. 12 (Rischi assicurati - Forma di garanzia "A") ed al punto m) dell'art. 13 (Rischi esclusi), l'Assicurazione viene estesa a coprire i danni parziali all'Apparato motore ed all' Impianto elettrico causati da cattivo tempo ovvero da surriscaldamento dell'Apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare.

La presente estensione comprende altresì i danni parziali all'Apparato motore ed all'Impianto elettrico conseguenti a vizio occulto, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio.

Gli indennizzi che risultassero dovuti dalla Società, per questa estensione di garanzia, saranno pagati previa deduzione dello Scoperto del 30% che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la Franchigia.

La presente estensione vale a condizione che l'Apparato motore dell'Unità da diporto assicurata sia provvisto di efficiente congegno di rilevazione e/o di protezione in caso di surriscaldamento.

L) Acque non protette

In parziale deroga all'art.11 punto c. 3, delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è operante anche quando l'Unità da diporto e/o il battello di servizio vengono lasciati fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti ed al movimento ondoso per oltre un quadrante, limitatamente alla giacenza temporanea, massimo giornaliera, nelle sole ore diurne.

Restano ferme le esclusioni di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

M) Alluvione ed inondazione

In parziale deroga all'art. 13 punto e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è operante anche per danni derivanti da alluvione e inondazione.

SEZIONE III – GARANZIA ASSISTENZA VALIDA PER LE SEZIONI I E II

ASSICURATO la persona fisica che conduce il veicolo indicato nel Modulo di Polizza, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso.

ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE l'attività svolta, al di fuori di una procedura giudiziale, allo scopo di comporre una vertenza ed evitare il ricorso al Giudice.

AVARIA qualsiasi danno sofferto dal bagaglio sito all'interno del veicolo.

AZIENDA il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.).

BAGAGLIO i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'Assicurato porta con sé in viaggio.

BENEFICIARIO gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali La Compagnia deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.

CENTRALE OPERATIVA la struttura della Compagnia

costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a proprio carico, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

CONTRAENTE la persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza di Assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

CONTRAVVENZIONE la violazione di una norma penale per la quale la Legge prevede come pena l'arresto o l'ammenda.

DANNO EXTRACONTRATTUALE il danno subito in conseguenza di un fatto illecito causato da terze persone. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o se esiste non ha alcuna relazione con l'accaduto.

DAY HOSPITAL la degenza esclusivamente diurna, documentata da cartella clinica, in Istituto di Cura.

DECORRENZA E DURATA per decorrenza si intende la data di inizio della Polizza; per durata il periodo di validità della stessa, come risultanti dal Modulo di Polizza.

DELITTO la violazione di una norma penale per la quale la Legge prevede come pena la reclusione o la multa.

DELITTO COLPOSO il reato commesso da un soggetto, involontariamente, per negligenza, imprudenza od imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o disciplina. I delitti colposi sono solo quelli espressamente previsti come tali dalla Legge penale e commessi senza volontà né intenzione di commettere alcun reato.

DELITTO DOLOSO il reato commesso volontariamente da un soggetto ed il cui risultato è stato previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

DIFENSORE il legale al quale è stato direttamente conferito dal Cliente un mandato alle liti in un procedimento giudiziario sia civile che penale.

ESTENSIONE TERRITORIALE si intendono i Paesi indicati nel Modulo di Polizza, ove si è verificato il sinistro ed in cui le garanzie e le prestazioni vengono fornite. Si dividono in due gruppi:

A) ITALIA: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

B) EUROPA: i paesi del gruppo A) ed i seguenti

Paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia e Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

LA COMPAGNIA La Compagnia

- Via /Piazza- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 Giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° Luglio 1993 n. 152).

FAMIGLIA l'Assicurato e i suoi conviventi come risultanti da certificato anagrafico (come previsto agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223) o da documento internazionale ad esso equivalente.

FATTO ILLECITO qualunque fatto dell'uomo, diverso dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico.

FRANCHIGIA la somma stabilita nella Polizza che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GARANZIA l'assicurazione che non rientra nell'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, La Compagnia procede all'indennizzo del danno subito dall'Assicurato o del danno arrecato dall'Assicurato a terzi e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

GUASTO il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

INVALIDITÀ TEMPORANEA la perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie assicurate.

INCENDIO la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

INCIDENTE qualsiasi sinistro improvviso ed imprevisto derivante da circolazione stradale, quale, ad esempio, collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo danni tali da:

- determinarne l'immobilizzo;

- consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi; - essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l'Assicurato.

Le aree private sono equiparate a quelle pubbliche.

INDENNIZZO la somma corrisposta dalla Compagnia in caso di sinistro.

INFORTUNIO il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza:

la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

INVALIDITÀ PERMANENTE la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento

di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

ISTITUTO DI CURA l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza

e soggiorno.

MALATTIA l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un infortunio.

MASSIMALE la somma massima, stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale la Compagnia si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista.

MODULO DI POLIZZA il documento sottoscritto dal

Contraente e La Compagnia, che identifica La Compagnia, il Contraente e il veicolo, riportante le prestazioni e le garanzie scelte nonché i dati relativi alla Polizza e ne forma parte integrante.

NUOVO CODICE DELLA STRADA (N.C.D.S.) il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, entrato in vigore il 1° gennaio 1993 e le sue successive modifiche.

POLIZZA il documento contrattuale composto dal testo relativo alla Tutela Dati Personali, dalle presenti Condizioni e dal Modulo di Polizza allegato e parte integrante, sottoscritto dalla Compagnia e dal Contraente.

PREMIO la somma dovuta dal Contraente a fronte del pagamento della quale vengono erogate da La Compagnia le garanzie e le prestazioni.

PRESTAZIONE l'assistenza da erogarsi in natura, e cioè con l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di della Compagnia tramite la Centrale Operativa, per la quale sia stato pagato il relativo premio.

RAPINA il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

REATO la violazione di una norma penale. A seconda della pena prevista il reato si distingue in delitto o contravvenzione.

RESIDENZA il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

RICOVERO la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

RISCHIO la probabilità che si verifichi il sinistro.

SCIPPO la fattispecie penale, prevista agli artt. 624 e 625 n. 4 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

SCOPERTO la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

SINISTRO l'evento futuro, dannoso e incerto che determina la richiesta di assistenza, di rimborso o di indennizzo da parte dell'Assicurato.

SPESE DI GIUSTIZIA tutte le spese del processo penale che il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato.

SPESE DI SOCCOMBENZA tutte le spese del processo che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte che ha vinto la causa.

TRANSAZIONE l'accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una già iniziata.

VEICOLO ai sensi degli artt. 47 e successivi del nuovo codice della strada, per veicolo si intende quello ad uso proprio, di un familiare o di proprietà dell'azienda, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li e può essere:

- a. autovettura;
- b. rimorchi (carrello appendice; roulotte) trainati da autovetture di cui al punto a);
- c. motoveicolo (solo nella versione Family e Business);
- d. autocarri.

VERTENZA CONTRATTUALE la controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di una obbligazione derivante da accordi, patti, contratti.

ART. 1. OGGETTO DELLA POLIZZA

Le prestazioni e le garanzie della presente Polizza sono dovute:

- per il veicolo in seguito a guasto, incendio, incidente, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata, purché il sinistro si verifichi in località distanti più di 10 km dal comune di residenza dell'Assicurato;
- per l'Assicurato in seguito a infortunio derivante da incidente stradale.

Non sono soggette a tale limitazione chilometrica le prestazioni di Soccorso Stradale, Depannage e Autovettura in Sostituzione per Polizze a durata annuale e le garanzie Assicurazione Infortuni Conducente, Assicurazione Tutela Giudiziaria "Ritiro Patente", Assicurazione Rimborso Spese Mediche e Assicurazione Bagaglio per autovettura.

Le garanzie Assicurazioni sugli Infortuni del Conducente e Assicurazione Bagaglio per autovettura non sono valide per i motoveicoli.

ART. 2. OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA

Le prestazioni sono fornite a veicoli con non più di 15 anni e motoveicoli con non più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione e fino a cinque volte, per ciascun tipo, durante il periodo di durata della Polizza e con un massimo di 5 volte a veicolo assicurato.

Nella versione "ENTI" possono essere coperti tutti i veicoli e / o mezzi della contraente e un massimo di cinquanta Patenti.

ART.3. OBBLIGHI DELLO ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Centrale Operativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

Relativamente al diritto alla garanzia, si applicherà quanto disposto all'art. 1915 del Codice Civile.

ART. 4. ESCLUSIONI

La Compagnia non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- a. non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- b. dalla partecipazione del veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
- c. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- e. dolo dell'Assicurato o dei passeggeri trasportati;
- f. tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
- g. conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni. Non sono fornite prestazioni e garanzie in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

ART.5 .SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti della Compagnia, i medici eventualmente investiti dell'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro.

ART. 6. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La Compagnia non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.

ART. 7. SOGGIORNO CONTINUATO ALL'ESTERO

Qualora, nel corso di validità della presente Polizza, l'Assicurato soggiorni all'estero per un periodo ininterrotto di oltre sessanta giorni, tutte le prestazioni conseguenti a sinistri verificatisi successivamente ai suddetti sessanta giorni non sono dovute.

ART. 8. INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO

L'Assicurato prende atto e concede espressamente alla Compagnia la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola prestazione e/o garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.

ART. 9. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, La Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

ART. 10. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

La Contraente e gli Assicurati, salvo che in caso di sinistro, sono esonerati dall'obbligo di dichiarare l'esistenza di altre polizze assicurative per gli stessi rischi, nonché sono esonerati dalla preventiva comunicazione dello stato del rischio dei beni assicurati.

ART. 11. STIPULAZIONE E/O COESISTENZA CON ALTRE POLIZZE

L'Assicurato è esonerato dal comunicare preventivamente alla Compagnia l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre Polizze da Lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con compagnie diverse dall'impresa che sottoscrive il presente contratto.

ART. 12. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche della Polizza devono essere provate per iscritto.

ART. 13. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato è esonerato dal comunicare alla Compagnia ogni aggravamento del rischio.

ART. 14. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio La Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 15. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente/Assicurato. Il presente contratto non è soggetto all'imposizione IVA.

ART. 16. PERIODO DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di La Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

ART. 17. LEGGE CHE REGOLA LA POLIZZA E GIURISDIZIONE

Se non diversamente indicato dal Contraente nel Modulo di Polizza, la Polizza è regolata dalla Legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

ART. 18. COESISTENZA DI DIVERSI ASSICURATORI

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, è fatto obbligo all'Assicurato, che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, di dare avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e in particolare alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza della Polizza. Relativamente alle prestazioni, nel caso in cui richiedesse l'intervento di un'altra impresa, le prestazioni previste dalla Polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.

ART. 19. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di Legge.

ART. 20. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla Stessa ma che non abbiano adottato l'Euro

come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

COME CONTATTARE LA COMPAGNIA

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Centrale Operativa della Compagnia è in funzione 24 ore su 24.

Il personale specializzato della Centrale Operativa della Compagnia è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE:

Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente La Compagnia. Salvo i casi di ineluttabile urgenza a tutela dei diritti comuni, ovvero per limitare il danno. Per i sinistri di Assistenza Stradale, Rimborso Spese Mediche, Infortuni Conducente e Assicurazione Bagaglio è possibile contattare La Compagnia al numero:

.....dall'Italia o

.....dall'Italia o dall'estero.

Per i Sinistri di Tutela Giudiziaria al numero

.....dall'Italia

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

_ tipo di intervento richiesto;

_ nome e cognome;

_ numero della Polizza;

_ recapito telefonico.

Fax

Telegramma – alla Compagnia -Via.....

La Compagnia per poter erogare le garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare la Centrale Operativa della Compagnia, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati riportata in allegato alla polizza Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall'Italia il Numero Verdedal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

ASSICURAZIONE ASSISTENZA

Le seguenti garanzie sono valide solo se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio.

AUTO ITALIA PRESTAZIONI TECNICHE

1. SOCCORSO STRADALE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, furto parziale, smarrimento e/o rottura chiavi o venisse ritrovato dopo furto o rapina, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Centrale Operativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo:

- al più vicino Centro Autorizzato dalla Compagnia;

oppure - al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice all'officina meccanica più vicina;
oppure

- al punto indicato dall'Assicurato purché entro 10 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino alle destinazioni elencate in precedenza e/o entro il chilometraggio previsto, per sinistro.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;

- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;

- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

2. DEPANNAGE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Centrale Operativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del fornitore si trovi entro 30 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l'erogazione della prestazione "Soccorso stradale".

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

3. RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO

Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Centrale Operativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada tenendone a carico i costi fino ad un massimo di Euro 300,00.

Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.

Sono escluse dalla prestazione:

- i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.

4. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'officina secondo i tempi della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempi dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), oppure in caso di furto o rapina, l'Assicurato dovrà contattare la Centrale Operativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni lavorativi .

Sono escluse dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del rimorchio;
- i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.); - le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Centrale Operativa.

Obblighi dell'Assicurato:

In caso di furto è indispensabile inviare alla compagnia copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.

5. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE (SABATO E FESTIVI)

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale nei giorni di sabato o domenica o comunque in periodi in cui le officine sono chiuse, l'Assicurato dovrà contattare la Centrale Operativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Il massimale complessivo (Auto in sostituzione più Auto in sostituzione sabato e festivi) non potrà comunque superare il massimale di 15 giorni lavorativi complessivi.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del rimorchio;
- i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio possono chiedere all'Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Centrale Operativa.

Obblighi dell'Assicurato:

In caso di furto è indispensabile inviare alla compagnia copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.

6. SPESE D'ALBERGO

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione ed alla loro sistemazione in un albergo.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino a Euro 100,00 a persona al giorno, per un massimo di Euro 750,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà informare la Centrale Operativa della sosta forzata in modo che possa intervenire direttamente prenotandogli un albergo.

7. RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore oppure in caso di furto o rapina, la Centrale Operativa provvederà a fornire all'Assicurato ed ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L'autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc. di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 350,00;
- il costo del taxi fino ad un massimale di Euro 50,00 utilizzabile dall'Assistito per raggiungere l'eventuale stazione, aeroporto, stazione di noleggio;
- il costo del noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, per un massimo di due giorni;

- il rientro del bagaglio eventualmente eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull'autovettura a nolo, fino ad un massimo di Euro 50,00 complessive per sinistro.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Centrale Operativa.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà richiedere direttamente alla Centrale Operativa di mettere a sua disposizione i biglietti di viaggio o di prenotare a suo nome l'autovettura.

8. RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO O RITROVATO DOPO IL FURTO O RAPINA

Qualora il veicolo venisse riparato sul posto dell'immobilizzo o ritrovato dopo furto o rapina, senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato, con spese a carico della Compagnia, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, per permettergli di recuperare il veicolo.

Massimale: La Compagnia terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.

Sono escluse dalla prestazione:

Le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

9. AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO, MALATTIA, RITIRO PATENTE DI GUIDA

Qualora l'Assicurato non fosse in condizione di guidare il veicolo per una malattia e/o per un infortunio o a seguito del ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico le spese dell'autista fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.

Sono escluse dalla prestazione:

Le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare. In caso di ritiro della patente, dovrà inviare, a mezzo fax, alla Centrale Operativa apposita documentazione comprovante il ritiro del documento.

10. INFORMAZIONI AUTOMOBILISTICHE

Qualora l'Assicurato desiderasse ricevere informazioni relative a:

- informazioni su meteo in autostrada, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine e stazioni di rifornimento in autostrada, consulti per incidenti stradali;
- potrà contattare la Centrale Operativa che, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (esclusi i festivi infrasettimanali) fornirà le suddette informazioni.

11. INFORMAZIONI TURISTICHE

Qualora l'Assicurato desiderasse ricevere, informazioni relative al paese nel quale intende recarsi, quali:

- documenti necessari per l'ingresso nel paese e visto richiesto;
 - formalità valutarie; - situazione socio-politica del paese; - indirizzo delle Ambasciate o dei Consolati italiani all'estero;
- potrà contattare la Centrale Operativa che fornirà telefonicamente le informazioni richieste.

La prestazione è fornita dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

AUTO ESTERO PRESTAZIONI TECNICHE

1. SOCCORSO STRADALE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, foratura, furto parziale, smarrimento e/o rottura chiavi, o venisse ritrovato dopo furto o rapina, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Centrale Operativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo:

- al più vicino Centro Autorizzato dalla Compagnia, per i sinistri avvenuti in Italia;

oppure

- al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina meccanica più vicina;

oppure

- al punto indicato dall'Assicurato purché entro 10 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo, per i sinistri avvenuti in Italia.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:

- fino alle destinazioni elencate in precedenza e/o entro il chilometraggio previsto, per i sinistri avvenuti in Italia;

- fino ad un importo massimo di Euro 500,00 per sinistro avvenuto all'estero.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;

- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;

- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

2. DEPANNAGE (SOLO IN ITALIA)

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Centrale Operativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà:

- alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del fornitore si trovi entro 50 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l'erogazione della prestazione "Soccorso stradale".

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;

- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;

- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

3. RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO

Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Centrale Operativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada tenendone a carico i costi fino ad un massimo di Euro 300,00.

Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.

Sono escluse dalla prestazione:

- i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.

4. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempi della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempi dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), oppure in caso di furto o rapina, l'Assicurato dovrà contattare la Centrale Operativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il

normale orario di apertura.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di

7 giorni lavorativi.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del rimorchio;
- i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Centrale Operativa.

Obblighi dell'Assicurato:

In caso di furto è indispensabile inviare alla Compagnia copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.

**5. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE
(SABATO E FESTIVI)**

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale nei giorni di sabato o domenica o comunque in periodi in cui le officine sono chiuse, l'Assicurato dovrà contattare la Centrale Operativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni. Il massimale complessivo (Auto in sostituzione più auto in sostituzione sabato e festivi) non potrà comunque superare il massimale di 15 giorni lavorativi complessivi.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del rimorchio;
- i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Centrale Operativa.

Obblighi dell'Assicurato:

In caso di furto è indispensabile inviare alla Compagnia copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.

6. SPESE D'ALBERGO

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione ed alla loro sistemazione in un albergo.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino a Euro 100,00 a persona al giorno, per un massimo di Euro 500,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà informare la Centrale Operativa della sosta forzata in modo che possa intervenire direttamente prenotandogli un albergo.

7. RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all'estero, oppure in caso di furto o rapina, la Centrale Operativa provvederà a fornire all'Assicurato ed ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L'autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc. di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 350,00 se il rientro o il proseguimento avverrà dall'Italia, qualunque sia il numero delle persone coinvolte;
- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00 se il rientro/proseguimento avverrà dall'estero, qualunque sia il numero delle persone coinvolte;
- il costo del taxi fino ad un massimale di Euro 50,00 utilizzabile dall'Assistito per raggiungere l'eventuale stazione, aeroporto, stazione di noleggio;
- il costo del noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, per un massimo di due giorni;
- il rientro del bagaglio eventualmente eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull'autovettura a nolo, resta a carico di La Compagnia fino ad un massimo di Euro 50,00 complessive per sinistro.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Centrale Operativa.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà richiedere direttamente alla Centrale Operativa di mettere a sua disposizione i biglietti di viaggio o di prenotare a suo nome l'autovettura.

8. RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO O RITROVATO DOPO IL FURTO O RAPINA

Qualora il veicolo venisse riparato sul posto dell'immobilizzo o ritrovato dopo furto o rapina, senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato, con spese a carico di La Compagnia, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, per permettergli di recuperare il veicolo.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di:

- Euro 300,00 per sinistro avvenuto in Italia;
- Euro 500,00 per sinistro avvenuto all'Estero.

Sono escluse dalla prestazione:

Le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

9. AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO, MALATTIA, RITIRO PATENTE DI GUIDA

Qualora l'Assicurato non fosse in condizione di guidare il veicolo per una malattia e/o per un infortunio, o a seguito del ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico le spese dell'autista fino ad un massimo di:

- Euro 300,00 per sinistro avvenuto in Italia;

- Euro 500,00 per sinistro avvenuto all'Estero.

Sono escluse dalla prestazione:

Le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare. In caso di ritiro della patente, dovrà inviare, a mezzo fax, alla Centrale Operativa apposita documentazione comprovante il ritiro del documento.

10. INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione ed al funzionamento del veicolo immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, ma questi non fossero reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà alla ricerca ed al loro invio. La spedizione verrà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del veicolo, con spese a carico di La Compagnia, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto. La Compagnia non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.

Sono esclusi dalla prestazione:

- il costo dei pezzi e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al suo rientro in Italia;

- i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;

- i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione;

- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Compagnia adeguate garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio.

La Centrale Operativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all'inoltro dei pezzi stessi fino a destinazione e a dare le opportune istruzioni se necessarie. L'Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.

L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

11. RIMPATRIO DEL VEICOLO DALL'ESTERO

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale avvenuti all'estero, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore ai cinque giorni lavorativi presso un'officina della casa costruttrice o non fosse riparabile presso le officine del luogo, la Centrale Operativa, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo prescelto dall'Assicurato in Italia.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di trasporto e le spese di custodia del veicolo fino ad un massimo complessivo di Euro 1.000,00 per sinistro.

Sono esclusi dalla prestazione:

- il costo del rimpatrio a carico della Compagnia se superiore al valore commerciale del veicolo nello stato in cui si trova dopo il sinistro;

- il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del veicolo e degli accessori eventualmente rubati;

- il caso in cui non sia stata fatta regolare denuncia di furto alle Autorità di Polizia locali;

- il caso in cui l'entità del danno al veicolo sia tale da consentire la prosecuzione del viaggio.

Obblighi dell'Assicurato:

Nel caso in cui il veicolo si trovi in Paesi al di fuori dell'Unione Europea o in quelli in cui il veicolo è stato registrato sul passaporto o su altro documento specifico, l'Assicurato, prima di compiere qualsiasi operazione, dovrà consultare la Centrale Operativa.

12. ANTICIPO SPESE LEGALI ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato d'arresto, in seguito a incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e necessitasse pertanto di assistenza legale, la Centrale Operativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la parcella del legale.

Massimale:

La Compagnia anticiperà il pagamento delle parcelle legali fino ad un importo massimo di Euro 500,00.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Compagnia adeguate garanzie di restituzione.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Compagnia di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

13. ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato d'arresto, in seguito a incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Centrale Operativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale.

Massimale:

La Compagnia anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00. L'importo della cauzione penale pagata da La Compagnia a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.000,00. La prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, La Compagnia avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie, quali a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.

Sono esclusi dalla prestazione:

I trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato; i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Compagnia adeguate garanzie di restituzione.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Compagnia di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

14. INFORMAZIONI AUTOMOBILI - STICHE

Qualora l'Assicurato desiderasse ricevere informazioni relative a:

- informazioni su meteo in autostrada, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine e stazioni di rifornimento in autostrada, consulto per incidenti stradali;
- potrà contattare la Centrale Operativa che, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (esclusi i festivi infrasettimanali) fornirà le suddette informazioni.

15. INFORMAZIONI TURISTICHE

Qualora l'Assicurato desiderasse ricevere, informazioni relative al paese nel quale intende recarsi, quali:

- documenti necessari per l'ingresso nel paese e visto richiesto;
- formalità valutarie;
- situazione socio-politica del paese;
- indirizzo delle Ambasciate o dei Consolati italiani all'estero;

potrà contattare la Centrale Operativa che fornirà telefonicamente le informazioni richieste.

La prestazione è fornita dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

PRESTAZIONI SANITARIE

1. CONSULENZA MEDICA

Qualora l'Assicurato necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Centrale Operativa e chiedere un consulto telefonico.

2. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL' ESTERO

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.

3. RIENTRO SANITARIO DALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato o i passeggeri del veicolo, in seguito ad incidente stradale, necessitassero, a giudizio dei medici della Centrale Operativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Centrale Operativa provvederà, con spese a carico di La Compagnia, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Centrale Operativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe economica. Per i rientri dai paesi del Bacino del Mediterraneo potrà essere utilizzato anche l'aereo sanitario in deroga a quanto sopra. Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Centrale Operativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Centrale Operativa la ritenessero necessaria. La Compagnia avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato o dei passeggeri del veicolo, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di La Compagnia, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Massimale:

La garanzia si intenderà prestata fino alla concorrenza massima di Euro 10.000,00 complessivi per sinistro.

Per importi superiori La Compagnia interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'Assicurato sottoscrive volontariamente

le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

4. VIAGGIO DI UN FAMILIARE ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato, o i passeggeri del veicolo, venissero ricoverati in un Istituto di cura, a causa di incidente stradale, per un periodo superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa fornirà, con spese a carico di La Compagnia, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di soggiorno del familiare.

5. ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI

Qualora, a seguito di incidente stradale, l'Assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con Lui, la Centrale Operativa fornirà, con spese a carico di La Compagnia, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.

6. RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE DALL'ESTERO

Qualora, a causa di ricovero e a seguito di incidente stradale, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa gli fornirà, con spese a carico di La Compagnia, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.

7. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, venisse ricoverato, a seguito di incidente, in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.

Massimale:

I costi dell'interprete saranno a carico della Compagnia per un massimo di 8 ore lavorative.

8. ANTICIPO SPESE DI PRIMA

NECESSITÀ ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente in seguito a guasto, incidente, incendio, rapina, furto o furto parziale del veicolo, la Centrale Operativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 150,00.

Massimale:

Nel caso l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di Euro 150,00, la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Compagnia avrà ricevuto adeguate garanzie di restituzione.

L'importo delle fatture pagate dalla Compagnia a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 2.500,00.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;

- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Compagnia adeguate garanzie di restituzione.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Compagnia di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

9. INFORMAZIONI SANITARIE

Qualora l'Assicurato desiderasse ricevere, le seguenti informazioni relative al paese nel quale intende recarsi:

- vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate;

- rischi sanitari e alimentari;

- precauzioni igienico-sanitarie;

potrà contattare la Centrale Operativa che fornirà telefonicamente le informazioni richieste. La prestazione è fornita dalle 9,00 alle 18,00, dal

lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

Qualora l'Assicurato, alla guida del veicolo indicato nel Modulo di Polizza, subisse un infortunio in conseguenza di un incidente stradale e dovessero sostenere spese mediche e/o farmaceutiche e/o ospedaliere per cure o interventi durante il periodo di validità della garanzia, La Compagnia provvederà al loro rimborso fino alla concorrenza di Euro 4.000,00.

Massimale:

Per le spese mediche e farmaceutiche, anche in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, La Compagnia terrà a proprio carico i costi, con pagamento diretto sul posto da parte della Centrale Operativa e/o come rimborso, fino alla concorrenza del massimale indicato in Polizza, per sinistro e per il periodo di validità della Polizza stessa.

Nel massimale indicato sono comprese:

- le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a Euro 100,00 al giorno per Assicurato;

- le spese per cure dentarie urgenti fino a Euro 100,00 per Assicurato;

- le spese per riparazioni di protesi fino a Euro 100,00 per Assicurato;

- le spese di trasporto con mezzi attrezzati all'Istituto di cura più vicino fino a Euro 500,00 per Assicurato;

- le spese per cure fisioterapiche fino a Euro 1.000,00 per Assicurato.

Scoperto:

Il rimborso viene effettuato, per ogni singolo sinistro, applicando uno scoperto del 20% sulle spese sostenute con un minimo di Euro 50,00.

Sono escluse dalla garanzia:

- tutte le spese sostenute dall'Assicurato, qualora non abbia denunciato alla Compagnia, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;
- le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico non relative ad interventi di chirurgia ricostruttiva, per cure infermieristiche e termali;
- le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici.

Obblighi dell'Assicurato:

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico con la Centrale Operativa, l'Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia scritta indirizzata a: La Compagnia - evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri Rimborso Spese Mediche), indicando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, numero di Polizza, targa del veicolo sotto copertura;
- certificato di Pronto Soccorso, redatto sul luogo del sinistro, riportante la lesione sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
- prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati.

Criteri per la liquidazione del danno:

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, l'Ufficio Liquidazione Sinistri della Compagnia procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto dello scoperto previsto.

Estensione Territoriale

L'estensione territoriale delle Condizioni Generali di Polizza viene integrata come segue:

L'assicurazione si riferisce ai sinistri che insorgono nei Paesi indicati nella versione ESTERO con le seguenti esclusioni: Cipro, Egitto, Israele, Libano, Madera, Malta, Marocco, Siria, Tunisia.

Inoltre:

- Nell'ipotesi di:
 - a. corresponsione della diaria;
 - b. di opposizione in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o di interdizione alla guida;

l'assicurazione vale per i sinistri che insorgono in Italia e all'Estero.

- Nell'ipotesi di:

- c. indennità di autoscuola;
- d. indennità zero punti;
- e. ricorsi avverso la decurtazione di punti;

l'assicurazione vale per i sinistri che siano insorti in Italia, Città Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a. in materia fiscale ed amministrativa;
- b. per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c. per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili;
- e. per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g. per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;

LOTTO 8 – CAPITOLATO – ISPRA – RCA - 2009

h. se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;

i. nei casi di violazione degli artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;

l. per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;

m. se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti al punto "Prestazioni Garantite" delle presenti condizioni di Polizza;

n. se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione;

o. se l'Assicurato ha subito precedente ritiro, sospensione o revoca della patente senza che la circostanza sia stata resa nota alla Società;

p. per le sanzioni direttamente conseguenti all'azzeramento dei punti sulla patente ai sensi di legge;

q. laddove una medesima prestazione venga prevista in più di una Condizione, perfezionate dal Contraente, della presente Polizza, sarà in copertura una sola volta nella Sua formulazione più favorevole all'Assicurato.

AUTOVETTURE

MEZZO	ANNO IMMATRI	TARGA	CV.	Q.LI	KW			BONUS MALUS PEJUS FRANCHIGIA	TARIFFA
FIAT DUCATO	07/01/1998	AP 267 MS	20		80	Promiscuo		7°	BONUS/MALUS
FIAT PANDA	23/09/2004	CP 146 MK	13		40	Autovettura		10°	BONUS/MALUS
RENAULT KANGOO 1.9	28/12/2005	CY 164 GX	19		62	Autovettura		1°	BONUS/MALUS
CITROEN BERLINGO	29/10/2004	CR 083 KB	20		66	Autovettura		1°	BONUS/MALUS
SUZUKY SAMURAY S.W.	03/06/1998	AY 482 TY	15		51	Autovettura		1°	BONUS/MALUS
LAND ROVER DEFENDER 2.5 TDS	10/01/2007	ZA 761 YD	23		90	Autovettura		5°	BONUS/MALUS
LAND ROVER DEFENDER 2.5 TDS	10/01/2007	ZA 762 YD	23		90	Autovettura		12°	BONUS/MALUS
RIMORCHIO AUTOV/CARRELLO ELLEBI	26/03/1996	BO 039172				Rimorchio Trasp.cose			FISSA
RIMORCHIO AUTOV/CARRELLO ELLEBI	25/11/1986	BO 030183				Rimorchio Trasp.cose			FISSA
MINIBUS IVECO 50.18	17/02/2009	DV 794 SM			19 POSTI	Autobus trap persone 19 POSTI		14°	FISSA
LANCIA K	22/03/1995	AC 543 XT	20			Autovettura		12°	BONUS/MALUS
ALFA 166	09/09/1999	BF 883 FA	20			Autovettura		12°	BONUS/MALUS
UCATO	07/06/1991	RM 8A1646	20			Promiscuo		12°	BONUS/MALUS
P.K.	05/03/1998	AX 983 NR	23			Promiscuo		12°	BONUS/MALUS

LOTTO 8 – CAPITOLATO – ISPRA – RCA - 2009

P.K.	16/07/1999	BE 597 XB		27		Autocarro Trasp cose		12°	FISSA
FIORINO	26/05/1987	RM 53653P		14		Autocarro Trasp cose		12°	FISSA
RIMORCHIO CARRELLO	15/09/1983	061885		4		Rimorchio uso speciale		12°	FISSA
FREELANDER	19/05/2004	ZA 919 VR	19			Autovettura		12°	BONUS/MALUS
FREELANDER	19/05/2004	ZA 920 VR	19			Autovettura		12°	BONUS/MALUS
MITSUBISHI	08/02/2005	CT 044 PH		28		Autocarro trasp.cose cp		12°	FISSA
MITSUBISHI	08/02/2005	CT 045 PH		28		Autocarro trasp.cose cp		12°	FISSA
TOYOTA	15/11/2004	ZA 437 PL	26			Autovettura		12°	BONUS/MALUS
TOYOTA	15/11/2004	ZA 438 PL	26			Autovettura		12°	BONUS/MALUS
LAB. MOBILE	02/04/2002	CA 735 EF		33		Autov.speciale		12°	FISSA
LAB. MOBILE	16/12/2004	CR 835 HK		35		Autov.speciale		12°	FISSA
LAB. MOBILE	21/12/2006	DD 249 KN		35		Autov.speciale		13°	FISSA
LAB. MOBILE	21/12/2006	DD 250 KN		35		Autov.speciale		13°	FISSA

IMBARCAZIONI

MEZZO	ANNO. IMMATR.	Matricola	CV	KW	TARIFFA	
MOTORE	29/06/1992	VE6NO-003923	4		FISSA	YAMAHA FUORIBORDO
NATANTE MT.	03/11/1976	22096	9		FISSA	JOHNSON
NATANTE	10/10/1974	9461	2		FISSA	JOHNSON
NATANTE		TT27277	3		FISSA	
MOTORE	27/11/1997	6L2405395	7		FISSA	YAMAHA
IMBARCAZIONE 9MT	Revisione 2007	V 12812	30		FISSA	ST.LORDA 4,248
MOTORE MARINO	REVIS.07	2204136799		110	FISSA	VOLVO PENTA AD41B A SERVIZIO IMBARCAZIONE MT.9 MATR.V 12812
IMBARCAZIONE NAVE MINORE O GALLEGGIANTE	2003	VE 6920	82		FISSA	MOTOSCAFO SALBADINO 2 II SERIE
MOTORE MARINO	1988	301209 - 301426		148X2	FISSA	IVECO AIFO A SERVIZIO IMBARCAZIONE VE 6920
IMBARCAZIONE		RV 20950	150		FISSA	
CARRELLO ELLEBI	31/07/2002	AB46655			FISSA	PORTABARCHE ELLEBI
MOTORE MARINO	01/07/1999	4690639	26		FISSA	EVINRUDE
MOTORE MARINO	08/03/2005	1B146626	18	84,60	FISSA	MERCURY
MOTORE MARINO		231386			FISSA	MARINER
MOTORE MARINO	16/03/1999	9427106	3		FISSA	EVINRUDE
CARRELLO	12/07/2004	AC 81295			FISSA	PORTABARCHE ELLEBI
MOTORE MARINO	16/07/2002	371176	11		FISSA	FUORIBORDO SUZUKY
MOTORE FUORIBORDO	03/10/1984	32701	5		FISSA	EVINRUDE E 15 BA
MOTORE FUORIBORDO	26/09/1997	6L3107290	7		FISSA	YAMAHA

CODICE CIVILE

ART. 1341 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

ART.1342 CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

ART.1882 NOZIONE

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

ART.1891 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

ART.1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZA CON DOLO O COLPA

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento

in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.

Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART.1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART.1894 ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

ART.1898 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione;

ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1901 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1917 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda».

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non si sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità